

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DURANTE LA FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

04 novembre 2020

Le presenti disposizioni in materia di gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid – 19 costituiscono un aggiornamento e una ricognizione dei precedenti indirizzi, i quali rimangono tuttavia validi per quanto riferito alle precedenti fasi dell'emergenza e per quanto non risulta modificato o superato da nuove disposizioni.

Al di là delle presenti disposizioni, resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti e i protocolli di sicurezza.

1.- PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Ai tirocinanti si applicano le indicazioni operative di cui alle ordinanze regionali e gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale.

In presenza di più tirocinanti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Prima dell'attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

- 1) la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce l'oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- 2) la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il soggetto promotore verifica la presenza dei requisiti sopra richiamati nelle seguenti modalità:

- acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante, a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ivi comprese le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76, nella quale assicura l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle ordinanze regionali;
- inserisce nel progetto formativo di tirocinio (anche con un addendum in caso di proroga) l'obbligo, sia per il soggetto ospitante che per il tirocinante, di adottare le misure di sicurezza sopra citate;
- inserisce, nel progetto formativo di tirocinio, la previsione di attività che potranno essere svolte preferibilmente in modalità "a distanza", come individuate dal soggetto ospitante. La modalità "a distanza" deve essere preferibile, ove possibile, prevedendo un mix distanza-presenza, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio;
- nel caso di tirocinanti minorenni, acquisisce l'assenso dei genitori o del soggetto che ne esercita la tutela;

- assicura tutti gli altri elementi che caratterizzano e qualificano l'esperienza di tirocinio, ivi compreso il tutoraggio, anche nello svolgimento delle attività formative da svolgersi "a distanza".

Il soggetto ospitante:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario del personale previste dalle ordinanze regionali;
- definisce tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità "a distanza" (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working)

2.- GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NEI CASI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nei casi in cui le attività sono sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni

1. **Sospendere il tirocinio:**

- a. in caso di chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi
- b. in caso di sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali, e qualunque altro tipo di ammortizzatore) a ore o a rotazione che appartengono alla stessa unità operativa e adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

Il periodo di sospensione può essere in questi casi recuperato (vd. punto 3).

2. **Far svolgere l'esperienza presso il domicilio del tirocinante** in modalità a distanza assimilabili allo smart working, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell'esperienza formativa non in presenza.

In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all'assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell'esperienza formativa.

In relazione agli aspetti formali, **non è dovuta alcuna comunicazione** sul sistema delle Comunicazioni obbligatorie. Resta invece inteso che nel fascicolo del tirocinante (Dossier individuale), o in un addendum alla convenzione di tirocinio, dovrà essere presente idonea documentazione dalla quale evincere che da una certa data il tirocinio si svolge con nuove modalità.

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare attenzione alla copertura assicurativa e di inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

La modalità "a distanza" deve essere preferibile ove necessario per assicurare le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche prevedendo un mix distanza-presenza e limitando il tempo di presenza a quanto necessario a garantire la qualità del tutoraggio. In ogni caso, il piano formativo deve individuare anche le modalità (telematiche o altro) con cui si svolge il tutoraggio.

Resta ferma la possibilità di **interrompere i tirocini** qualora gli obiettivi formativi del tirocinio non siano conseguibili data l'attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell'inserimento della Comunicazione di Cessazione del tirocinio in GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione. Si ricorda che tutta la documentazione relativa all'andamento dei tirocini dovrà essere tenuta agli atti dal soggetto promotore.

3.- PROROGA DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (*soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni*), possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso oltre che per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti.

In relazione alle due differenti circostanze il soggetto promotore attiverà due procedure di proroga del tirocinio extracurricolare alternative tra loro:

- A. Proroga per termine naturale di tirocinio extracurricolare
- B. Proroga per recupero sospensione di tirocinio extracurricolare

A. PROROGA PER TERMINE NATURALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato in presenza di specifici requisiti:

- un tirocinio inizialmente programmato di sei mesi (Piano Formativo Individuale che preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3) può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di una/o più competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- un tirocinio inizialmente programmato in dodici mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) non può essere prorogato;
- un tirocinio inizialmente programmato in sei mesi (Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) può essere prorogato di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di almeno una nuova competenza referenziata con EQF di livello 4

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI PROROGA

- **deve avvenire entro la scadenza del tirocinio da prorogare;**
- il PFI/PP deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie, responsabilità civile verso terzi e gli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio. Potranno essere aggiornate anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso;
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.
- La proroga prevede la formalizzazione di un nuovo PFI/PP

B. PROROGA PER RECUPERO SOSPENSIONE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

Il tirocinio extracurricolare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all'emergenza epidemiologica e per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti.

Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal proprio PFI/PP, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurricolare, (*soggetto promotore, proponente, ospitante, tirocinante e tutore in caso di tirocinante minorenni*), possono convenire di prorogare il tirocinio per "recuperare" le giornate di sospensione non fruitive.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l'emergenza Covid - 19:

- è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse;
- deve prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
- deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
- comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione di proroga del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, **non potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;**
- prevede l'invio della Comunicazione Obbligatoria di proroga da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione che origina il PFI/PP.

Al termine della proroga, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio di cui al precedente paragrafo A, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

Infine, si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività dovuti al covid-19, possono essere considerati "sospensione per giustificato motivo" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

In quel caso va predisposto un Addendum al Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che riporti il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio Covid – 19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

4.- COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – "TIROCINIO A COMPLETAMENTO"

Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un **"nuovo" tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari**, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

Il soggetto promotore, quindi, verificata la volontà delle parti e la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa del percorso, potrà procedere con un Tirocinio a completamento.

L'attivazione di un Tirocinio a completamento, fermo restando il complessivo rispetto della normativa regionale, è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, ivi compresa la volontà delle parti stesse e deve:

- prevedere lo stesso soggetto promotore ed ospitante presenti nel tirocinio da completare;
- fare riferimento alla Convenzione ed agli obiettivi formativi, **senza prevedere l'acquisizione di nuove competenze**, del PFI/PP precedentemente definiti e presenti nel tirocinio da completare.

Ciò comporta, da parte del soggetto promotore, l'aggiornamento e la formalizzazione del PFI/PP inizialmente previsto nel tirocinio da completare. L'aggiornamento dovrà riguardare le sezioni relative alla durata, garanzie assicurative obbligatorie e responsabilità civile verso terzi. Potranno essere aggiornati anche sezioni che non comportino la modifica sostanziale del PFI/PP stesso, **non** potranno essere comunque modificati le sezioni relative agli Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Qualora la Convenzione da cui origina il tirocinio da completare sia scaduta, la stessa deve essere integrata con la seguente dicitura:

“Le Parti concordano di prorogare la presente convenzione alla data di conclusione del tirocinio a completamento (indicata nel Progetto Formativo Individuale):

del tirocinante Sig_____ *cognome nome* (in caso di convenzione individuale), dei seguenti tirocinanti, (in caso di convenzioni collettive):

Sig _____ , Sig_____ ;

La Convenzione integrata dovrà essere nuovamente firmata dal **soggetto promotore** e dal **soggetto ospitante senza necessità di applicare una nuova marca da bollo**.

- avere una **durata minima di 30 giorni solari** e massima pari al periodo di sospensione avvenuta entro il periodo di vigenza nel tirocinio da cui origina il completamento e, comunque, entro i limiti della durata originaria dello stesso o da altro documento idoneo a comprovare l'effettiva sospensione. Tale documentazione dovrà essere inserita nel Dossier Individuale del tirocinante;
- essere oggetto di una Comunicazione Obbligatoria di **avviamento** (Inizio Rapporto) da parte del soggetto ospitante, o altro soggetto così come definito nella Convenzione del tirocinio da completare.

Tutta la documentazione attestante l'eccezionalità dell'evento dovrà essere tenuta nel Dossier Individuale del tirocinante relativo al Tirocinio a completamento.

Al termine del Tirocinio a completamento, se del caso, potrà essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.